

La Corte dei conti ha gelato le speranze dei ricorrenti sull'indennità

Niente maggiorazione per chi è in pensione

DI FRANCO BASTIANINI

Doccia fredda sulle migliaia di docenti ed Ata che, collocati a riposo nel periodo di validità del contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009, hanno presentato ricorso alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti regionale avverso la determinazione dell'Inpdap di non disporre, ai fini del calcolo della quota A della pensione, la maggiorazione del 18% anche sull'indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio tabellare per posizioni stipendiali a decorrere dal 1.1.2003. Con una sentenza del 10 marzo 2011, il giudice unico delle pensioni della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Sicilia, ha infatti rigettato un ricorso presentato da alcuni ex docenti andati in pensione sotto la vigenza del contratto scuola 2006-2009 che chiedevano il riconoscimento giudiziale del diritto alla ribiquidazione del trattamento pensionistico con il computo della maggiorazione del 18% dell'intera voce stipendio tabellare. Il tutto ai sensi dell'art. 15 della legge 177/1976, comprensiva della ex voce retributiva indennità integrativa speciale, conglobata nello stipendio tabellare. In particolare, la pretesa era fondata sull'asserita annoverabilità dell'indennità integrativa speciale, per effetto del conglobamento, tra le componenti dello stipendio e sulla conseguente assoggettabilità alla maggiorazione del 18% di cui



alla legge 177/1976, nonché sulla constatazione che nel contratto scuola vigente al tempo del collocamento in quiescenza non era stata reiterata la previsione contenuta nel precedente contratto che precludeva l'auspicato computo dell'indennità con la maggiorazione del 18%. La previsione contenuta nel

contratto 2002-2005 e non reiterata in quello successivo disponeva, appunto, che il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2 comma 10 della legge 335/1995.

Entrambe le tesi sostenute dai ricorrenti sono state respinte dal giudice della Corte dei conti. Relativamente all'art. 15 della legge 177/1976, il giudice ha sottolineato che tale articolo non contempla tra le indennità pensionabili maggiorabili del 18 per cento, l'indennità integrativa speciale, ciò sarebbe consentito solo se la disposizione di legge che riguarda l'indennità ne prevedesse la valutazione nella base pensionabile. Una esclusione prevista anche dall'art. 79 del contratto scuola 2002-2005. Per quanto riguarda, invece, la non reiterazione nel contratto scuola 2006-2009 della predetta esclusione, il giudice ne ha sostenuto l'irrilevanza. Al rigetto del ricorso ha fatto seguito anche la condanna da parte dei soccombenti al rimborso delle spese.

—© Riproduzione riservata—

